

L n. 98/2013

Art. 29-ter(Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

Artt. 54-bis (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190) e 54-ter (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile, n.39).

L'**articolo 29-ter** introduce una disposizione transitoria relativa al D. Lgs. n. 39/2013, stabilendo che le cause di incompatibilità ivi previste non si applicano ai mandati in corso al 4 maggio 2013, data di entrata in vigore del predetto Decreto.

Il Legislatore, considerata la complessità della materia trattata e gli effetti che producono le disposizioni contenute nel Decreto attuativo della Legge anticorruzione, ha preferito formulare la norma nella forma della novella, non incidendo, così, sull'impianto complessivo del disposto legislativo.

Come noto, il D. Lgs. n. 39/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92/2013 ed **entrato in vigore il 4 maggio 2013**, attua la delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'art. 1, L. n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico, specificamente definendo:

- L'**inconfiribilità**, cioè la preclusione, permanente o temporanea, al conferimento di incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, del Libro II, del Codice Penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato, regolati o finanziati da PPAA ovvero svolto attività professionali a favore di questi ultimi ed a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g));
- L'**incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h)).

Per le specifiche forme di incompatibilità regolate dai capi V (cariche in enti di diritto privato regolati o controllati da pubbliche amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionali) e VI (cariche elettive e di governo a livello statale, regionale e locale), del D. Lgs. n. 39/2013, la Legge di conversione del cd "**decreto del fare**" stabilisce un'ipotesi diametralmente opposta a quella indicata poche settimane fa dalla Civit (Delibera 27 giugno 2013, n. 46), intervenuta sul tema, nell'ambito dei poteri consultivi, alla stessa sin lì attribuiti.

La "**sospensione degli effetti**" del D. Lgs. 39/2013, operata dall'art. 29-ter, della L. n. 98/2013, si applicherà, in virtù di tale novella, alla sola disciplina delle

incompatibilità, operando la preclusione, di cui all'istituto dell'inconferibilità, all'atto dell'assegnazione di un eventuale nuovo incarico, per coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla disciplina attuativa della Legge anticorruzione; cosicché, ad esempio, non sarà possibile affidare incarichi dirigenziali in un ente pubblico a chi nei mesi precedenti (12 mesi o 24 mesi, a seconda dei livelli di governo) sia stato componente di quegli organi di indirizzo politico, che controllano l'ente in questione. Per contro, operando l'istituto dell'incompatibilità su di un piano diverso rispetto a quello dell'inconferibilità, ed alla luce dell'art. 29-ter, gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del Decreto attuativo della Legge anticorruzione e sino alla scadenza dei termini stabiliti nei singoli contratti, non saranno colpiti da alcuna incompatibilità, operando il principio del *tempus regit actum*.

Poiché tale norma risolve le difficoltà interpretative, circa la decorrenza del dettato di cui al D. Lgs. n. 39/2013, non può non citarsi l'intervento operato dagli artt. 54-bis e 54-ter della Legge di conversione, sugli artt. 1, co. 2, lett.d), della L. n. 190/2012 e 16 del suo Decreto attuativo, giacché tale ulteriore inciso ben si collega con la novella dell'art. 29-ter.

In particolare:

- con l'art. 54-bis si dispone che la CIVIT esprima parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- con l'art. 54-ter si dispone che la CIVIT esprima pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali, concernenti l'interpretazione delle disposizioni dell'art. 16, del D. Lgs. n. 39/ 2013 e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi.

Appare evidente come i predetti articoli intervengano in maniera incisiva proprio sul potere consultivo della CIVIT, dappoiché delle numerose difficoltà interpretative del D. Lgs. n. 39/2013, si occuperà direttamente il Dipartimento della Funzione Pubblica, chiamata a dettare direttive uniformi ed utilizzando la CIVIT in funzione "*consultiva*", rimanendo la stessa, peraltro, pienamente responsabile circa le regole sulla trasparenza.